

in quanto non vi sia derogato col presente, gli compete nell'anzidetta Epoca; ed ove o per assenza, o per altro titolo si trovasse qualche Città, Provincia, o Distretto attualmente sprovvisto di Giudicente, si commette al rispettivo Consiglio Locale, o Corpo competente ristabilito come agli Articoli 3. 4. 5. 6. di proporci una Persona per la Nomina, che ci riserviamo, persuasi, che ci proporranno soggetti abilitati legalmente a coprire simili Cariche, e ne quali concorreranno i necessari requisiti di probità, di dottrina, e di savia condotta. Dichiariamo però, che passeremo a tale nomina, semprecchè per Legge Statutaria, Privilegio, o legittima consuetudine essa non competa a qualche Comunità, Corpo, o Famiglia, che nel Gennaio 1796. fosse nel possesso di esercitarne la prerogativa.

XV. Quanto all' Ordine giudiziario si osserverà la Traffila stabilita in ciascuna Città, Distretto, e in Provincia quanto non vi rimane derogato, o non sia compatibile co' seguenti Articoli.

XVI. Nelle Città Provinciali di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Udine, e Rovigo vi sarà un Tribunale d'Appellazione composto da tre Assessori, uno de' quali sarà il Capo del Corpo Collegiale. Ci riserviamo di nominare i Soggetti, che dovranno comporre i relativi Tribunali sopra proposi-